

ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE

STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. Con deliberazione del 21 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona (di seguito anche C.d.O.) presso il Tribunale di Verona l'Organismo Veronese di Mediazione Forense (di seguito anche Organismo o O.V.M.F.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio

e autonomia organizzativa

1. L'Organismo non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello dell'Ordine degli Avvocati di Verona (di seguito anche Ordine), di cui costituisce articolazione interna.
2. I fondi per il funzionamento dell'Organismo vengono erogati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, nel solo caso in cui le entrate derivanti dal servizio di mediazione non siano sufficienti.
3. L'Organismo è dotato di autonomia organizzativa, nonché di una contabilità autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati di Verona secondo quanto disposto nel titolo V del presente statuto.
4. L'Organismo, nei limiti del proprio scopo e dei propri compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di procedura e codice etico approvato dal C.d.O., ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

5. L'Organismo è titolare di una polizza assicurativa di importo non inferiore a Euro 500.000,00 per la responsabilità patrimoniale a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione dell'Organismo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. n. 180/2010.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, l'Organismo non può in alcun caso assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé.

Art. 3 – Scopo e competenza

1. L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente al servizio di mediazione e di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010, mediante procedimenti di mediazione gestiti da mediatori iscritti nell'Elenco disciplinato dal regolamento di procedura e codice etico approvato dal C.d.O..
2. L'Organismo svolge la propria attività per il tramite di:
 - a) procedimenti di mediazione finalizzati alla composizione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, mediante il raggiungimento di accordi amichevoli tra le parti che al servizio di mediazione accedano in forza di un contratto, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del Giudice o per iniziativa di tutte le parti interessate;
 - b) ogni altra iniziativa volta, direttamente o indirettamente, a promuovere e a facilitare il diffondersi dei procedimenti di mediazione.
3. L'Organismo ha competenza per i procedimenti di mediazione obbligatoria, di mediazione volontaria e di mediazione demandata dal Giudice nelle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010.

4. Qualora la competenza territoriale dell'Organismo non sia stabilita da una clausola di mediazione o di conciliazione, statutaria o contrattuale, ovvero non si versi in ipotesi di mediazione demandata dal Giudice, la competenza territoriale dell'Organismo viene individuata ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali avuto riguardo alla controversia sottoposta a mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
5. Nel procedimento di mediazione le parti, nei casi stabiliti nel regolamento di procedura e codice etico, devono essere assistite sin dall'avvio da un avvocato.

Art. 4 – Sede

1. L'Organismo ha sede nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in 37122 Verona – Corte Giorgio Zanconati n. 1.

Art. 5 - Personale dipendente

1. L'Organismo si avvale di almeno due dipendenti dell'Ordine, all'uopo delegati dal C.d.O. a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.
2. I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti di mediazione, ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

TITOLO II - ORDINAMENTO INTERNO

Art. 6 – Organi dell'Organismo

1. Organi dell'O.V.M.F. sono il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Il Presidente

1. Presidente dell'Organismo è il Presidente del C.d.O., ovvero, su proposta di questi, altro soggetto eletto dal C.d.O. tra i suoi componenti.

Art. 8 – Funzioni e compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti e in ogni sede l'Organismo.
2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, decide gli argomenti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, ne esprime all'esterno gli indirizzi e promuove l'attività dell'Organismo.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti.
2. Il Presidente dell'Organismo è componente di diritto e presidente del Comitato Direttivo.
3. Gli altri membri del Comitato Direttivo vengono eletti dal C.d.O. tra i suoi componenti e tra gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Verona.
4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.
5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un biennio o periodo maggiore, coincidente in ogni caso con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O., che dovrà eleggerli nella prima seduta utile.

Art. 10 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche "ad horas", con comunicazione scritta inviata via e-mail o via fax.
2. Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di

almeno tre componenti.

3. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del C.d.O. a cura del Segretario.
5. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Art. 11 – Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo designa tra gli avvocati, che ne fanno richiesta, iscritti nell'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Verona o in Albi tenuti da altri Ordini degli Avvocati con sede nelle circoscrizioni di Tribunale confinanti, esclusi gli avvocati iscritti negli elenchi speciali dei dipendenti assegnati agli uffici legali degli Enti pubblici, di cui all'art. 4, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, i mediatori da inserire in apposito Elenco, che redige, aggiorna e revisiona periodicamente; di tale sua attività riferisce al C.d.O. annualmente.
2. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti ulteriori competenze:
 - a) nominare il Coordinatore tra i propri membri e il Segretario tra il personale dipendente dell'Ordine delegato alla Segreteria Amministrativa;
 - b) esaminare ogni comunicazione riguardante i mediatori;
 - c) vigilare sul rispetto da parte dei mediatori designati degli obblighi cui sono tenuti;
 - d) provvedere alla sospensione cautelare dei mediatori dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di procedura e codice etico;

- e) provvedere alla cancellazione dei mediatori dall'Elenco dei mediatori nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di procedura e codice etico;
 - f) determinare l'indennità di mediazione ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 e del regolamento di procedura e codice etico;
 - g) individuare il valore della controversia qualora esso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia divergenza tra le parti sulla sua determinazione, nonché qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla parte istante o vada adeguato in ragione dell'oggetto determinato o delle pretese formulate dalla parte che dichiara di aderire al procedimento;
 - h) approvare il rendiconto contabile finanziario;
 - i) ogni altra competenza non espressamente attribuita ad altri organi.
3. Al Consiglio Direttivo sono demandati i compiti affidati al "responsabile dell'organismo" dal D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 e atti amministrativi successivi.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere procedimenti di mediazione nel ruolo di mediatore presso l'O.V.M.F. e, se iscritti, sono sospesi dall'Elenco per la durata dell'incarico.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso l'Organismo.

Art. 12 – Il Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

2. Il Coordinatore resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Il Coordinatore svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.

Art. 13 – Funzioni e compiti del Coordinatore

1. Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo; coordina e dirige, secondo le direttive del Consiglio Direttivo, il personale dipendente delegato dal C.d.O. alla Segreteria Amministrativa; è il responsabile dei procedimenti di tenuta, aggiornamento e revisione dell'Elenco dei mediatori e dei procedimenti di individuazione, di designazione, di sostituzione, di sospensione e di cancellazione dei mediatori, nonché dei procedimenti di mediazione.
2. Il Coordinatore coadiuva il Consiglio Direttivo nell'espletamento dei compiti di "responsabile dell'organismo" di cui al D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 e atti amministrativi successivi.
3. In particolare, il Coordinatore coadiuva il Consiglio Direttivo negli adempimenti necessari ad ottenere e a mantenere l'iscrizione dell'O.V.M.F. al registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, cura le comunicazioni al responsabile del registro medesimo previste dagli art. 8 e 11 del D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni, nonché ogni altra comunicazione istituzionale.

Art. 14 - Il Segretario

1. Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente delegato dal C.d.O. alla Segreteria Amministrativa.

2. Il Segretario resta in carica per un biennio o periodo maggiore, in ogni caso coincidente con il mandato del Consiglio Direttivo e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Funzioni e compiti del Segretario

1. Il Segretario è a capo della Segreteria Amministrativa dell'Organismo, coadiuva il Presidente e il Coordinatore e cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvedendo alla custodia del relativo registro presso la Segreteria del C.d.O.
2. Il Segretario tiene il Registro degli affari di mediazione, anche su supporto informatico, contenente almeno le annotazioni relative al tipo di mediazione avviata (obbligatoria, volontaria, demandata dal Giudice), al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, ivi compresa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato per gli effetti di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 28/2010, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

Art. 16 – La Segreteria Amministrativa

1. La Segreteria Amministrativa è costituita da almeno due dipendenti dell'Ordine a ciò delegati dal C.d.O.
2. La Segreteria Amministrativa, sotto la direzione del Segretario, cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, tiene i fascicoli dei procedimenti di mediazione, anche su supporto informatico.
3. Coloro che operano presso la Segreteria Amministrativa devono essere e ad apparire imparziali, non entrando mai nel merito delle singole controversie; ai

sensi dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni assunte nell'ambito dei procedimenti di mediazione.

TITOLO III – DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 17 - L'Elenco dei mediatori

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo si avvale dei mediatori iscritti in apposito Elenco, suddiviso in Sezioni, composto da almeno 5 avvocati con i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento di procedura e codice etico.
2. I mediatori iscritti nell'Elenco non sono legati da vincolo di esclusiva con l'Organismo, potendo collaborare anche con altri organismi nei limiti di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. n. 180/2010; i mediatori intrattengono con l'Organismo un rapporto esclusivamente di collaborazione libero professionale e del tutto autonomo.
3. Al Consiglio Direttivo compete deliberare sulle domande di iscrizione nell'Elenco dei mediatori seguendo l'ordine di presentazione; anche in sede di prima stesura, l'Elenco dei mediatori sarà trasmesso al C.d.O.
4. Il Consiglio Direttivo provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla revisione dell'Elenco dei mediatori e all'invio dello stesso al C.d.O.

Art. 18 – Requisiti del mediatore

1. Il mediatore deve sempre essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal regolamento di procedura e codice etico.

Art. 19 - Obblighi del mediatore

1. Al mediatore è fatto obbligo di rispettare tutti i doveri prescritti dalla normativa vigente e dal regolamento di procedura e codice etico.
2. Il mediatore è tenuto alla riservatezza su tutto quanto appreso in ragione del suo ruolo.
3. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 20 - Riservatezza del procedimento

1. Gli atti e i documenti relativi ai procedimenti di mediazione non sono accessibili, fatta eccezione per i casi previsti dal regolamento di procedura e codice etico.

Art. 21 – Regolamento di procedura e codice etico

1. La disciplina relativa all'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, alla designazione, alla sostituzione e alla prestazione del mediatore, alle incompatibilità, alle ipotesi di sospensione e di cancellazione dall'Elenco, all'attivazione e allo svolgimento del procedimento di mediazione, la tabella delle indennità dovute dalle parti all'O.V.M.F. per fruire del servizio di mediazione, lo schema della scheda di valutazione del servizio di mediazione da compilare a cura delle parti, nonché il codice etico del mediatore, sono contenuti nel regolamento di procedura e codice etico dell'O.V.M.F., approvato dal C.d.O. ed allegato al presente statuto.

TITOLO IV - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 22 - Dei mezzi dell'Organismo

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.V.M.F. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti di mediazione.
2. L'Organismo è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 23 - Entrate e uscite

1. Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dal servizio di mediazione.
2. Sono uscite dell'Organismo i compensi dei mediatori e le spese di gestione e di amministrazione del servizio di mediazione.
3. Le entrate e le uscite dell'Organismo confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Comitato Direttivo e del C.d.O.
4. L'Organismo è tenuto ad applicare il "Regolamento interno di contabilità e tesoreria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona" e succ. mod. approvato dal Consiglio dell'Ordine, al quale è fatto espresso rinvio.

Art. 24- Controlli sulla gestione contabile dell'Organismo

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere o tramite Tesoriere all'uopo nominato dal C.d.O. tra gli ex Tesorieri dell'Ordine.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è comunque tenuto a depositare presso il C.d.O., semestralmente entro il 15 luglio (semestre gennaio/giugno) ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.
3. Il C.d.O., entro 15 gg. dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, l'O.V.M.F. trasmette al responsabile del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia il rendiconto della gestione sugli appositi modelli ministeriali.

Art. 25 - Delle entrate

1. Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:
 - a) "spese personale straordinarie": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo;
 - b) "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'Organismo;
 - c) "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'Organismo;
 - d) "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

TITOLO V – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, in uno al regolamento di procedura e codice etico, viene trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, ai fini dell'iscrizione dell'Organismo Veronese di Mediazione Forense nel registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 27 - Modifiche dello statuto

e del regolamento di procedura e codice etico

1. Ogni modifica del presente statuto e del regolamento di procedura e codice etico dovrà essere approvata dal C.d.O. e dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero di Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180.

Art. 28 - Allegati

1. Costituisce allegato del presente statuto, il regolamento di procedura e codice etico, comprensivo del modello della scheda di valutazione del servizio di mediazione e della tabella delle indennità dovute dalle parti all'Organismo per spese di mediazione.

Art. 29 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento di procedura e codice etico, si fa rinvio al D.Lgs. n. 28/2010 e al D.M. del Ministro della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni.